

Roma 6/5/2020

ATTIVITA' PRODUTTIVE SOSPESE E NON SOSPESE

DAL 04/05/2020

DPCM 26/04/2020, DM 04/05/2020 E NUOVE FAQ

Nota di lettura. Sono **evidenziate in giallo** le parti che contengono le novità maggiormente significative rispetto alla precedente disciplina del DPCM 10/4/2020. In calce troverete la raccolta delle FAQ della nuova Fase 2 nonché, per memoria, quelle maggiormente significative della precedente Fase 1. **In azzurro** sono evidenziate le FAQ pubblicate il 05/05 e le novità introdotte con DM 4/5/2020.



La Raccolta degli atti recanti le numerose misure urgenti emanate in materia di COVID-19 è disponibile in questo sito <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

Con **DPCM 26/04/2020**¹ è stata delineata la c.d. “Fase 2” **in vigore dal 4 maggio** (compreso) del regime di *lockdown* che rimane ampio per le attività del commercio al dettaglio (salvo quelle dell'allegato 1 in cui sono state aggiunte le fiorerie e, per il commercio di veicoli, del codice 45 richiamato in allegato 3)², della ristorazione (salvo con asporto³ o, come in precedenza, attraverso la consegna a domicilio) e dei servizi alla persona (salvo i pochi casi dell'allegato 2). La novità più rilevate riguarda, com'è noto, la riapertura di diverse attività precedentemente sospese (o limitate a rapporti di filiera con attività non sospese) quali il **manifatturiero della meccanica** (vedi codici 24, 25, 28, 29 e 30) **dei mobili/arredamento** (codice 31), delle **costruzioni edili** e dell'immobiliare (codici 41, 42, 43 e 68) e delle attività all'ingrosso ad essi correlati (codice 46 e 45)⁴ (di veda nel dettaglio l'**allegato 3**). Con decreto Mise del 04/05/2020 sono stati **integrati** con effetto **dal 6 maggio**⁵ gli allegati del DPCM (si veda nel prosieguo gli elenchi aggiornati) aggiungendo, fra gli altri, il noleggio a freddo (codice 77.12 e 77.3) ed il restauro delle opere d'arte (codice 90.03.02). Il tutto **con assoluto rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza e dei protocolli condivisi del 24 aprile** riportati anche negli **allegati 6** (ambienti di lavoro), **7** (cantieri) nonché degli allegati 8 e 9 (settore trasporti e logistica).

Le “tappe” per le attività produttive, commerciali e dei servizi

Fase 1	Cessa alla mezzanotte del 03/05/2020. E' stata regolamentata, da ultimo, dal DPCM 10/4/2020 e le attività “non sospese” potevano essere svolte solo in casi limitati previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 2 commi 3, 4, 6, 7 e 12. Fra i casi del suddetto comma 7 dal 27/04 sono state riconosciute “di rilevanza strategica nazionale” (oltre a quelle del Golden Power) anche quelle “orientate in modo prevalente alle esportazioni” e quelle del settore delle costruzioni <i>nei cantieri relativi agli interventi volti a scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico e in quelli relativi ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, nell'edilizia scolastica e dell'edilizia penitenziaria</i> (nota 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ del Ministero dell'Interno)
Fase 2.0	Dal 04/05/2020 estensione delle attività produttive non sospese come da nuovo all'allegato 3, nonché 1 e 2. Non servono comunicazioni al Prefetto salvo per le attività che rimangono sospese ai soli fini disciplinati dall'art. 2 comma 8 (vedi oltre). E' fatta salva la possibilità per le Regioni di adottare provvedimenti più restrittivi. Le disposizioni del DPCM 26/4/2020 cessano il 17/5/2020 (vedi art. 10).

¹ Testo DPCM 26/4/2020 e allegati <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>

² Conferma in tal senso dalle nuove FAQ governative della Fase2.

³ In Regione Veneto già dal 24 aprile (Ordinanza n. 42 del 24/4/2020).

⁴ Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile, è stato possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura (art. 2 comma 9 DPCM 26/4/2020) come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori (conferenza stampa Presidente Conte del 26/4/2020).

⁵ <https://www.mise.gov.it/images/stories/DM-modifica-elenchi-DPCM-26-04-2020.pdf>

Fase 2.1	Dal 18/05/2020 riapertura del commercio al dettaglio (per le attività diverse da quelle dell'allegato 1) e dei musei (indicazioni annunciate verbalmente conferenza stampa 26/4/2020 ⁶).
Fase 2.2	Dal 01/06/2020 riapriranno parrucchieri, bar e ristoranti ⁷ (misure solo annunciate) ⁴ .

Modulo autodichiarazione per spostamenti

In data 3 maggio è stato altresì aggiornato il nuovo modulo dell'autodichiarazione disponibile sul sito del Ministero degli Interni⁸. Le novità rispetto al modulo precedente (che può essere ancora utilizzato depernando le parti superate) sono visibili nella seguente immagine.

----- omissis -----

➤ che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (~~per trasferimenti in comune diverso~~);
- situazione di necessità (~~per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere~~);
- motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

----- omissis -----

Come precisato nella circolare del Ministero dell'interno del 2/5/2020⁹ ai Prefetti, **“la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esigendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”**.

Novità per gli spostamenti

In tutto il territorio nazionale dal 4 maggio le principali novità (efficaci fino al 17 maggio) riguardano:

- la possibilità di effettuare **visite ai propri “congiunti”** (vedi FAQ Fase 2)¹⁰ che vivono nella **stessa Regione** purché vanga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro (art. 1 co.1 lettere a); **in precedenza erano vietati spostamenti fuori comune** (compresi quelli verso le seconde case)¹¹ **tranne per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza (per esempio, dover fare la spesa o comprare altri beni in attività non sospese) ovvero di salute;
- la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie il rispetto delle distanze interpersonali di almeno **un metro** ed evitando comunque gli assembramenti; i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non possa essere

⁶ <http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14518>

⁷ Tuttavia, bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti possono vendere già dal 4/05/2020 cibo da asporto (art. 1 co.1/aa DPCM 26/4/2020).

⁸ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

⁹ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_2_maggio_2020.pdf

¹⁰ Come precisato nelle FAQ tale ipotesi rientra tra le ipotesi da dichiarare come “situazione di necessità” nel modulo auto dichiarativo.

¹¹ Divieto rimosso infra Regione Veneto dalle ore 6 del 28/4/2020 per motivi di manutenzione (Ordinanza n. 43 del 27/4/2020).

garantito (art. 1 co.1 lettere d, e); come precisato nella circolare del Ministero dell'Interno⁹ le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse;

- la possibilità di effettuare l'**attività motoria e quella sportiva** non più necessariamente solo in prossimità della propria abitazione, purché individualmente¹² (salvo – come precisato nelle FAQ – con conviventi) nel rispetto della distanza interpersonale di almeno **due metri** (art. 1 co.1 lettera f); rimane vietata però l'attività ludica (ad esempio la partitella di calcio) o ricreativa all'aperto;
- la possibilità di svolgere **celebrazioni funebri**, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all'aperto (art. 1 co.1 lettere i);
- estensione dell'obbligo di **uso della mascherina**¹³ nei **luoghi confinati** (cioè chiusi) accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto pubblico (art. 3 comma 2)¹⁴; rimane fermo l'obbligo di uso anche dei guanti "usa e getta" negli esercizi commerciali per l'acquisto, in particolare, di alimenti e bevande (allegato 5 DPCM); rimane fermo anche l'obbligo di uso non solo di **mascherine** ma anche di altri dispositivi di protezione (**guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc**) **conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative (protocollo condiviso del 24 aprile pubblicato in allegato 6 al DPCM)¹⁵;
- l'obbligo (e non più solo una forte raccomandazione) di rimanere all'interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi (art. 1 co.1/b); è confermato (come in precedenza) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 co.1/c).

Trasferte e spostamenti fuori Regione (per attività non sospese)

L'articolo 1 co.1/a del nuovo DPCM così recita: *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o*

privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Dalle FAQ della Fase 2 (vedi oltre) risulta innanzitutto inequivocabilmente confermato (come emerge anche dal punto elenco dell'autodichiarazione) il valore disgiuntivo (“o”) delle citate deroghe al divieto di uscire dalla Regione. Si legge infatti che *“Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: **comprovate esigenze lavorative** o **assoluta urgenza** o **motivi di salute**”.* A commento dell'ultima parte della norma (quella dopo il punto e virgola) viene altresì precisato *“che una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei **motivi legittimi** di spostamento più sopra indicati”.*

Non vi sono dubbi, quindi, che in termini quantomeno di principio **lo spostamento per motivi lavoro** anche fuori regione è **in linea di principio un fatto legittimo** (in senso analogo anche la già citata circolare del ministero degli Interni)⁹ per tutte le attività consentite dai codici ATECO del nuovo allegato 3.

¹² In Regione Veneto nell'ambito dell'intero territorio comunale già dalle ore 6 del 28 aprile (Ordinanza n. 43 del 27/4/2020).

¹³ Mascherine “di comunità”, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, di materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal meno al di sopra del naso” (art. 3 comma 3).

¹⁴ In **Regione Veneto** vigono misure sensibilmente più restrittive poiché l'utilizzo di mascherina (o altro strumento di copertura di naso e bocca) e di guanti, o di liquido igienizzante, **è obbligatorio in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata** tranne per i minori di 6 anni e i soggetti con disabilità (Ordinanza n.44 del 3/5/2020; Ordinanza 46 del 4/5/2020 che sostituisce la precedente).

¹⁵ In senso identico il protocollo condiviso del 14/03/2020.

Sorge **qualche dubbio**, tuttavia, in merito al fatto che lo svolgimento di dette attività sia subordinato (articolo 2 comma 6) al rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9.

Prendendo, ad esempio, il protocollo di cui all'allegato 7¹⁶ relativo ai "cantieri" (le cui misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i sub appaltatori e subfornitori presenti nel medesimo) è fra le altre precisato che **"sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate e organizzate"**.

Una possibile lettura (letteralmente non incoerente) fra testo del DPCM e relativi allegati potrebbe essere quella che gli spostamenti per trasferte siano vietati ai dipendenti ma non ai titolari. Un'altra possibile interpretazione è che i protocolli condivisi, risalendo ad una data in cui c'era ancora la sospensione (sono sostanzialmente risalenti al 14 marzo ancorché rivisitati il 24 aprile), siano superati in quel passaggio anche perché una diversa lettura sarebbe incoerente con l'ipotesi stessa di cantiere che, nell'edilizia, non si trova mai in una fabbrica. Una lettura restrittiva, in tal caso, varrebbe a concludere che le imprese di costruzione (la cui attività dal 4 maggio è ammessa anche nell'edilizia privata) non possono mandare gli operai in cantiere; tale ipotesi è ovviamente insostenibile, irrazionale e contraddittoria rispetto alle misure del protocollo stesso che fa il pieno di prescrizioni e misure da adottare (misure di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, pulizia e sanificazione del cantiere, gestione di una persona sintomatica in cantiere, ecc) proprio perché in cantiere ci possa entrare qualcuno.

"Sbrigata" nei termini suddetti la questione per i cantieri nell'edilizia va evidenziato che **analogo limitazione** alle trasferte (identica dal punto di vista letterale) è prevista anche nel protocollo di cui all'allegato 6 che riguarda più in generale "gli ambienti di lavoro", ma ci pare che le conclusioni non possano divergere dalle precedenti (**si pensi agli installatori di macchinari e attrezzature, alle manutenzioni o alle rilevazioni tecniche da effettuare in loco**) se non per quelle attività (ad esempio commerciali o di management) in qualche modo esperibili a distanza (telefono, videoconferenza, ecc) ancorché ciò non sia sempre agevole e possibile.

Priva di significato ci pare anche l'ipotesi di dover distinguere fra "trasfertista"¹⁷ e dipendente "in trasferta" giacché il virus non pare sia in grado (mettiamola così) di distinguere l'inquadramento contrattuale e fiscale dei movimenti del lavoratore.

Ciò premesso **ci pare quindi evidente** come le restrizioni letterali dei suddetti protocolli **non possano che essere il frutto di una condivisione temporalmente conclusa in un momento** (il 24 aprile) in cui non erano ancora note le scelte del Governo e il contenuto del nuovo DPCM datato 26 aprile che, come detto, sancisce inequivocabilmente la legittimità (con tutte le prescrizioni prudenziali del caso) degli spostamenti per lavoro anche fuori regione.

A conforto di una interpretazione distensiva evidenziamo la seguente FAQ pubblicata in data 5/5 che non riporta cenni di sorta in merito a ipotesi di restrizioni (o differenze) fra lavoratori e lavoratori.

È possibile sostenere i colloqui di lavoro o per i professionisti incontrare potenziali clienti?

Gli spostamenti per motivi di lavoro sono sempre consentiti. È comunque fortemente raccomandato, ove possibile, evitare di incontrare persone non conviventi ed è quindi preferibile effettuare colloqui e incontri di lavoro tramite telefono o videoconferenza. Ove fosse necessario l'incontro diretto, occorre l'uso della

¹⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>

¹⁷ Sono trasfertisti (ai fini della disciplina dell'articolo 51 comma 6 del TUIR) i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (articolo 7 quinquies del D.L. 193/2016).

mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'adozione delle misure necessarie per rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale, anche mediante prenotazione telefonica della visita.

Tutto ciò premesso va però evidenziato che chiunque debba spostarsi ancorché per motivi di lavoro dovrà misurarsi e valutare:

- le restrizioni o gli ostacoli previste per raggiungere alcune regioni e, in particolare, le isole¹⁸; si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'articolo 10 del nuovo DPCM continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d'intesa con il Ministero della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (misure che nel modulo di autodichiarazione viene chiesto al soggetto di dichiarare di conoscere);
- il fatto che **la ristorazione è ammessa solo da asporto** e il pernottamento potrebbe risultare problematico (gli hotel ancorché formalmente con attività non sospesa hanno avuto fino al 3 maggio forti limitazioni e molti sono pertanto chiusi);
- i già citati protocolli del 24 aprile prescrivono che, per evitare aggregazioni sociali anche per raggiungere il posto di lavoro o rientrare, andrebbero incentivati **l'uso di mezzi di trasporto privati** o di navette con adeguato distanziamento fra i viaggiatori;
- in casi solo residuali e improcrastinabili l'ipotesi di spostamenti da e per l'estero; si osservi a tal riguardo che (a prescindere da quanto previsto all'estero) sono prescritte all'ingresso in Italia (tanto con trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario quanti con mezzo privato) stringenti obblighi di comunicazione all'ASL e di isolamento per almeno 14 giorni (art. 4 comma 3, 5 e 6 DPCM).

Controlli e sanzioni

Nella circolare del Ministero dell'interno del 2/5/2020¹⁹ è contenuto l'invito alle Prefetture di pianificare specifici servizi di controllo (nell'ambito delle attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19) attraverso la costituzione di nuclei a composizione mista di personale dei Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro, Comando carabinieri per la tutela del lavoro nonché delle ASL.

Viene inoltre evidenziato che l'articolo 2 comma 6 del DPCM, nel fare espressa menzione dei già citati protocolli condivisi, *“attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che al loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 4 del DL 19/2020 che prevede sanzioni pecuniarie²⁰ e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato”*. A tal riguardo nella circolare in questione si aggiunge che:

- la verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal relativo Testo unico (decreto legislativo 81/2008);
- fuori da detta ipotesi potranno trovare invece applicazione le disposizioni del citato articolo 4 del DL 19 (in tal senso già le FAQ della Fase 1 riportate in calce), fra le quali la possibilità (già in sede di atto d'accertamento) di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni poi

¹⁸ In Sicilia, ad esempio, chiunque entra nell'isola dalla data del 14 marzo 2020 (ai sensi dell'ordinanza n.7 del 20 Marzo 2020 e dell'ordinanza n.17 del 18 Aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana) ha l'obbligo di registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it (vedi OBBLIGI, DISPOSIZIONE e REGISTRAZIONE) e di permanere in isolamento obbligatorio e tampone. Non è chiaro se detta disposizioni riguardi anche i movimenti per motivi di lavoro a resta il fatto che forti misure sono previste per l'attraversamento dello Stretto o l'arrivo con l'aereo.

¹⁹ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_2_maggio_2020.pdf

²⁰ Fino a € 4.000 se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo; misura le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro.

scomputabili nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio (di competenza del Prefetto) per la cui sanzione accessoria è prevista la chiusura da 5 a 30 giorni.

Accessi nelle aziende con attività sospesa

Nella citata circolare è stato altresì confermato che con il nuovo DPCM l'obbligo della **comunicazione al Prefetto rimane unicamente per le attività sospese** (cioè quelle non incluse nell'allegato) al solo fine di mantenere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché consentire la spedizione verso terzi merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (vedi articolo 3 comma 8). Si tratta, nella sostanza, della medesima comunicazione già introdotta con effetto dal 14/4/2020 dall'articolo 2 comma 12 del DPCM 10/4/2020.

Vendite "a distanza" di beni in magazzino

Ferma restando la comunicazione di cui sopra rimane confermata, quindi, per le attività ancora sospese la possibilità di effettuare la "spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".

Irrelevanza primaria o secondaria dell'ATECO

Si ricorda che, come confermano le FAQ governative della FASE 1 (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>), le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospesi (poco importa se primario o secondario) **non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall'impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi** e/o alle limitazioni comunque previste dalle varie disposizioni (si veda l'esempio del bar tabaccheria che può rimanere aperto per la tabaccheria-edicola e non per il bar oppure dell'ipermercato che può vendere solo generi alimentari e di prima necessità e non tutti i beni normalmente venduti ancorché – in taluni casi - la produzione di quest'ultimi possa risultare non sia sospesa). Si dovrebbe trattare, invero, di un'analisi dove non dovrebbe essere decisiva l'eventuale imprecisa codifica risultante dalla visura CCIAA ma riconducibile, piuttosto, ad una situazione di fatto (anche per non dare spazio ad "abusi" legati a situazioni anagraficamente non corrispondenti a quanto "fatturato") ma diamo evidenza che ad un quesito formulato a tal riguardo da Confimi (in data 30 marzo)²¹ il MISE ci ha risposto (per vie brevi) che non è possibile confermare la nostra interpretazione e che l'attività svolta deve essere quella coincidente con il codice ATECO risultante in visura CCIAA o quantomeno all'Anagrafe tributaria verificabile tramite il "cassetto fiscale" AdE del contribuente.

RICERCA/VERIFICA CODICE ATECO IMPRESA

Si evidenzia altresì che per la ricerca/verifica dei codici attività che risultano attivi in visura CCIAA per le singole imprese iscritte è attivo gratuitamente, dal 22/3/2020, l'accesso al seguente sito <https://www.registroimprese.it/>

ANALISI PUNTUALE CODICI ATECO

²¹ Questo il testo del quesito che, però, ha ricevuto parere non favorevole: "Si chiede conferma che l'analisi delle attività non sospese (ex allegato 1 DPCM 22/3/2020, come modificato dal DM 25/3/2020) vanno ricondotte ai codici ATECO che individuano l'attività (prodotto o servizio) effettivamente realizzato non essendo decisiva, nel caso di incongruenza, l'eventuale imprecisa codifica che dovesse risultare dalla visura CCIAA. Si osserva, al riguardo, che i codici ATECO che risultano dalla visura camerale hanno valore di "pubblicità-notizia" e non di pubblicità dichiarativa o costitutiva. Si chiede conferma pertanto del fatto che (a prescindere dagli eventuali aspetti sanzionatori di tipo amministrativo legate all'errata comunicazione al Registro imprese e REA) l'attività può essere proseguita per i prodotti e servizi oggettivamente riconducibile ai suddetti codici".

Per un'analisi puntuale di cosa (come prodotto e/o servizio) è riconducibile ai singoli codici ATECO si consiglia la consultazione dei manuali ATECO con l'esplosione dei dettagli disponibile (anche in pdf e per ricerca alfabetica) nella seguente pagina del sito Istat <https://www.istat.it/it/archivio/17888>.

Ricordiamo, infine, che per alcune attività formalmente non sospese (allegato 1, 2 e 3 del nuovo DPCM) vi sono comunque misure restrittive (in termini di modalità o temporali) previste dal DPCM stesso. Si considerino, a mero titolo esemplificative, le seguente attività.

Corsi di formazione professionale	Il codice 85.59.20 non è mai stato sospeso (fin dall'allegato 1 DPCM 22/3/2020) tuttavia il DPCM 8/3/2020 (art.2 lett. h) valido ex DPCM 1/4/2020 (e ribadito nell'articolo 1 lettera k del DPCM 10/4/2020) così come l'articolo 1 lettera s) del DPCM 26/4/2020 vieta assembramenti (congressi, convegni, riunioni, ecc) e consente l'esecuzione di corsi esclusivamente a distanza (e-learning).
-----------------------------------	---

Il DPCM che, come detto, fa salve anche eventuali misure *restrittive adottate dalle Regioni anche d'intesa con il ministero della salute*".

ALLEGATI

- **Allegati 1, 2 e 3** del DPCM 26/4/2020 relativo alle attività non sospese (aggiornati con il DM 4/5/2020)
- **RACCOLTA NUOVE FAQ FASE 2**
- **RACCOLTA FAQ FASE 1 così catalogate:** Inquadramento ATECO; Cantieri ed edilizia; Filiere funzionali; Forniture verso clienti stranieri; Trasporti; Commercio al dettaglio e pubblici esercizi; Vendite a distanza (e-commerce); Accessi in aziende con attività "sospese"; Decorrenza shutdown; Sanzioni

ALLEGATO 1 e 2 AL DPCM 26/04/2020 – TESTO IN VIGORE DAL 04/05/2020

L'allegato 1 sostituisce l'allegato 1 del DPCM 10/04/2010 (con l'aggiunta del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti) che, a sua volta, sostituiva (con l'aggiunta del commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria nonché libri e vestiti per bambini e neonati) l'elenco dell'allegato 1 del DPCM 11/03/2020.

L'allegato 2 è, invece, invariato rispetto alle versioni dei precedenti DPCM.

I citati allegati sono stati aggiornati (come evidenziato in azzurro) con DM (Mise) del 4/5/2020 in vigore (si legge nella nota stampa) dal 6/5/2020.

Allegato 1 Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria (attività ammessa dal 14/04 ex DPCM 10/4/2020)

Commercio al dettaglio di libri (attività ammessa dal 14/04 ex DPCM 10/4/2020)

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati (attività ammessa dal 14/04 ex DPCM 10/4/2020)

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti (attività ammessa dal 05/04 ex DPCM 26/4/2020)

Commercio al dettaglio di natanti e accessori (attività ammessa ex DM 04/05/2020)

Commercio al dettaglio di biciclette e accessori (attività ammessa ex DM 04/05/2020)

Allegato 2 Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi di tolettatura degli animali da compagnia (attività ammessa ex DM 04/05/2020)

ALLEGATO 3 AL DPCM 26/04/2020 – TESTO IN VIGORE DAL 04/05/2020

Sostituisce – **espandendo significativamente** le attività non più sospese - l'allegato 3 del DPCM 14/04/2010 che a sua volta sostituiva (con qualche modesta estensione) l'elenco dell'allegato 1 del DPCM 22/03/2020 come modificato dal DM 25/3/2020. **Evidenziamo in azzurro** le ulteriori aggiunte introdotte (con effetto dal 6/5/2020) dal D.M. 4/5/2020.

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI**
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE**
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE**
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO**
- 13 INDUSTRIE TESSILI**
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA**
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI**
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17
- FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
- 24 METALLURGIA**
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**

- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO
- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58 ATTIVITA' EDITORIALI
- 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI

69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

77.12 NOLEGGIO DI AUTOCARRI E DI ALTRI VEICOLI PESANI (CODICE AGGINTO D.M.4/5/2020)

77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI (CODICE AGGINTO D.M.4/5/2020)

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

85 ISTRUZIONE

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

90.03.02 ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE (CODICE AGGINTO D.M.4/5/2020)

94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI



Fase 2 - Raccolta FAQ più significative

SPOSTAMENTI

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

sezione **SPOSTAMENTI**

Pubblicate il 02/05/2020

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli **spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti** (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e **l'obbligo di usare le mascherine** per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L'ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio **solo per andare al lavoro**, per **motivi di salute**, per **necessità** (il decreto include in tale ipotesi quella di **visita ai congiunti**, vedi FAQ), o per svolgere **attività sportiva o motoria all'aperto**. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione **del motivo di lavoro** può essere comprovata anche esibendo adeguata **documentazione fornita dal datore di lavoro** (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo [link \(allegato 1 e allegato 2\)](#).

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il Dpcm del 26 aprile 2020 **consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente** nei casi in cui ricorrano: **comprovate esigenze lavorative** o **assoluta urgenza** o **motivi di salute**. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura.

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?

Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il [sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale](#).

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

sezione **SPOSTAMENTI**

Pubblicate il 05/05/2020

Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?

Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l'uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell'[allegato 9](#) del dpcm. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.

È possibile sostenere i colloqui di lavoro o per i professionisti incontrare potenziali clienti?

Gli spostamenti **per motivi di lavoro sono sempre consentiti**. È comunque fortemente raccomandato, ove possibile, evitare di incontrare persone non conviventi ed è quindi preferibile effettuare colloqui e incontri di lavoro tramite telefono o videoconferenza. Ove fosse necessario l'incontro diretto, occorre l'uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'adozione delle misure necessarie per rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale, anche mediante prenotazione telefonica della visita.

ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblicate il 02/05/2020

Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?

Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all'ingrosso delle relative filiere.

Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell'[allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020](#), tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L'elenco del dCpm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all'articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?

Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d'arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.

Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell'industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Sì. L'attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. L'articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?

Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell'attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

CANTIERI

sezione **CANTIERI**

Pubblicate il 02/05/2020

I cantieri rimangono aperti?

Sì. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice Ateco 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l'Allegato 7 al Dpcm.

PUBBLICI SERVIZI E ATTIVITA'COMMERCIALI

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

sezione **PUBBLICI SERVIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblicate il 02/05/2020

Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

Le regole sono indicate all'allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

I negozi che vendono "vestiti per bambini e neonati" possono vendere anche le calzature per bambini?

Sì, la categoria merceologica dei "vestiti per bambini e neonati", indicata nell'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di "abbigliamento per bambini e neonati" e ricomprende quindi anche le calzature.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio ed eventualmente anche procedendo alle necessarie operazioni di montaggio e installazione? (N.B. la parte in azzurro è stata aggiunta il 5/5/2020)

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. **Si considerano prodotti di prima necessità tutti quelli che sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020.** È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell'allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.

Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. "take-away", quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.

La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. con gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell'esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

E' possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?

Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

Sì. L'allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al "Commercio di autoveicoli". E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

sezione **PUBBLICI SERVIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblicata il 05/05/2020

Posto che il DPCM 26 aprile 2020 considera le attività immobiliari, tra cui quelle di mediazione immobiliare, non rientranti tra quelle sospese, costituisce una ragione legittima di spostamento il recarsi presso un'agenzia immobiliare o effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o da locare?

Sì. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo quando queste siano disabitate.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

sezione **AGRICOLTURA, ALLEVAENTO E PESCA**

Pubblicate il 02/05/2020

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?

Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO "0.1." e "02" e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19

INQUADRAMENTO ATECO

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/3/2020

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale possono proseguire?

Si, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell'adozione del Dpcm dell'11 marzo 2020?

No. L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/3/2020

Il Dpcm del 22/03/2020 all'art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese...". E dunque, ad esempio, l'attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l'attività, sempre relativa all'amministrazione di condomini ed immobili, se svolta nella forma di impresa?

No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto **prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita**. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) del **Dpcm del 22 marzo 2020** prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita [faq](#)).

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 1 del **Dpcm 22 marzo 2020**, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 09/04/2020

Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?

Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell'attività **effettivamente svolta**. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici ATECO espressamente autorizzati dall'allegato 1 del DPCM 22 marzo, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici ATECO risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

CANTIERI ED EDILIZIA

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **CANTIERI**

Marzo 2020

I cantieri rimangono aperti?

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 1 al **DPCM del 22 marzo 2020** richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice ATECO n. 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del [Ministero delle Infrastrutture e Trasporti](#).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'allegato 1 del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

FILIERE FUNZIONALI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca?

Sì, la continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle **filieri delle attività elencate nell'allegato 1** del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze:

sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente;

non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo;

non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2.

Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Pubblica dal 28/03/2020

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, **ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite**, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

La lettera h) del DPCM 22 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?

Sì ma è necessaria la **preventiva comunicazione** al Prefetto, che può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Sì. L'attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere direttamente da un operatore economico esercente anche attività di trasporto di merci o di persone (attività espressamente autorizzata dall'Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla **lettera e)** dell'articolo 1, comma 1, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#)). Laddove l'attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l'attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile come funzionale ad assicurare la continuità dell'attività di trasporto medesima, fermo restando l'obbligazione di comunicazione al Prefetto.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali,

comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, **lett. f)** del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, **lettera f)**, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

FORNITURE VERSO CLIENTI STRANIERI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, **lett. f)** del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Un'impresa che svolge un'attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

TRASPORTI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **TRASPORTI**

Marzo 2020

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA**

Marzo 2020

Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

No, non sono previste limitazioni.

COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al [Dpcm 11 marzo 2020](#), per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

In azzurro il testo integrato il 28/03/2020 alla FAQ già precedente

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, **salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020.** **La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio.** Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?

Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?

I bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

VENDITE A DISTANZA (E-COMMERCE)

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](#), ancora vigente.

Note

Nell'ordinanza 3/4/2020 del Ministero della salute d'intesa con la Regione Emilia Romagna, all'articolo 1 riguardante le misure per il contenimento del contagio della citata regione, è precisato (punto d) che *“La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono”*.

Nell'ordinanza 4/4/2020 della Regione Lombardia (§ 1.2, punto G) è previsto che *“la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016²², quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.”*

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

L'attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell'allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell'impresa?

Il dpcm 22 marzo prevede (all'art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica...) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle **sole merci già prodotte prima di detta sospensione**, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.

Conseguentemente:

²² Disciplina dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Nella tabella A il punto 1.12.5 si occupa della “vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori” e la nota precisa che *“quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre altro titolo di legittimazione aggiuntivo”*. Identica nota è prevista anche nel precedente punto 1.11.4 per la “vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line”.

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

ACCESSI IN AZIENDE CON ATTIVITÀ “SOSPESE”

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

Note

In senso analogo l'Ordinanza 3/4/2020 del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Emilia Romagna (art. 1 lettera c) l'accesso agli stabilimenti balneari e relative aree (chiusi al pubblico) è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Qualora l'attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?

Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.

Vedi a seguire

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **SPOSTAMENTI**

È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?

Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'**articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020**. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

DECORRENZA SHUTDOWN

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura?

Fino alle ore 24:00 del 26 marzo 2020. Tuttavia le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, hanno potuto completare le attività necessarie alla sospensione entro le ore 24.00 del 29 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Tali imprese sono quelle i cui codici Ateco, già presenti nell'allegato al dpcm del 22 marzo 2020, sono stati espunti dallo stesso per effetto del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Nota Confimi: I provvedimenti parlano rispettivamente del 25 e del 28 marzo.

SANZIONI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **VIOLAZIONI E SANZIONI**

Pubblicate dal 01/04/2020

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. Le forze di polizia e la polizia municipale vigileranno sull'osservanza delle regole.

Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?

È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.

Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?

Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. **Oltre a questo**, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, **attività di impresa** o professionali e commerciali, **può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni**. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all'ergastolo.

È prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale?

La sanzione amministrativa (di cui all'art. 4, comma 1, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus", salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.